CIRCOSCRIZIONE AMMINISTRATIVA 8 SAN SALVARIO – CAVORETTO – BORGO PO NIZZA MILLEFONTI – LINGOTTO - FILADELFIA

Doc. n. 31/2020

CITTA' DI TORINO PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 8 04 MARZO 2020

Il Consiglio della Circoscrizione 8 convocato nelle prescritte forme, in 1° convocazione per la seduta del **04 MARZO 2020** ore **19.30** presenti, nell'aula Consiliare del Centro Civico, in Torino, C.so Corsica n° 55, oltre al Presidente Davide RICCA, le/i Consigliere/i:

AIME Luca - BERNO Fulvio - BORELLO Rosario - D'AGOSTINO Lorenzo - D'ALESSIO Luca - DELPERO Stefano - DEMASI Andrea - FRANCONE Vittorio - GERMANO Lucia - GIARETTO Massimo - GUGGINO Michele Antonio - LOI CARTA Alberto - LUPI Alessandro - MARRAS Oliviero - MIANO Massimiliano - MONTARULI Augusto - OMAR SHEIHK ESAHAQ Suad - PAGLIERO Giovanni - PARMENTOLA Paola - PASQUALI Raffaella - PERA Dario.

In totale con il Presidente n. 22 Consigliere/i.

Risultano assenti le/i Consigliere/i: Fichera, Palumbo, Petracin.

Con l'assistenza della Dirigente di Area Dr.ssa Piera Rapizzi con funzioni di Segretario

ha adottato in:

SEDUTA PUBBLICA

Il presente provvedimento così indicato all'ordine del giorno:

C.8 - Progetto Festa di Via – Associazione Commercianti Nizza – Millefonti. Approvazione.

CITTÀ DI TORINO

Divisione Decentramento, Servizi Culturali e Amministrativi

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE

OGGETTO: C. 8 - PROGETTO FESTA DI VIA - ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI NIZZA MILLEFONTI. APPROVAZIONE

Il Presidente Davide Ricca, di concerto con il Coordinatore della I Commissione di Lavoro Permanente Alessandro Lupi riferisce:

le Feste di Via hanno assunto nel corso degli anni una funzione consolidata come forma di promozione del tessuto commerciale e urbano della Città attraverso lo svolgimento di iniziative organizzate sul territorio al fine di creare un rapporto diretto fra le manifestazioni e lo scopo promozionale delle stesse.

La Città di Torino ha predisposto uno specifico Regolamento Comunale delle Feste di Via, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 27 gennaio 2014 n. mecc. 2013 05843/016 esecutiva dal 10 febbraio 2014, costituente il riferimento normativo al quale attenersi per l'indicazione e l'osservanza di tutti gli aspetti connessi all'organizzazione e all'approvazione delle manifestazioni sul territorio cittadino circoscrizionale.

In particolare l'art. 5 del suddetto Regolamento è dedicato alla programmazione delle manifestazioni che, ai sensi del comma 2, devono essere calendarizzate in ambito circoscrizionale e comunicate entro le date del 10 dicembre per le manifestazioni organizzate nel successivo semestre gennaio/giugno e del 10 giugno per il successivo semestre luglio/dicembre, all'Area Commercio ai fini dell'emanazione del provvedimento deliberativo della Giunta Comunale.

Con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 4 dicembre 2019 mecc. 2019 05801/091, è stata approvata calendarizzazione della programmazione delle Feste di Via per il primo semestre gennaio/giugno 2020, che ha preso atto delle manifestazioni di interesse a svolgere le Feste di Via presentate dalle Associazioni interessate e regolarmente iscritte nell'Albo delle Associazioni di Via della Circoscrizione 8, con la quale si rimandava, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Regolamento 366, l'approvazione del progetto contenente il programma delle attività sociali, culturali e di intrattenimento. In data 14/01/2020 n. mecc. 2020 00050/016 la Giunta Comunale ha approvato la calendarizzazione del primo semestre, così come previsto dall'art. 5, comma 3, del Regolamento delle Feste di Via.

L'associazione ha successivamente chiesto di spostare la festa dall'8 al 22 Marzo, la giunta ne ha preso atto in data 16 Dicembre.

Con nota pervenuta in data 16/12/2019 prot. n. 9920 e s.m.i. l'Associazione di Via "Nizza Millefonti nella persona del Presidente Carmela Stillavato con sede legale in Torino, Via Millefonti, 6 C.F. 97679870010, ha inoltrato proposta progettuale per la manifestazione programmata per il giorno 22 marzo 2020 denominata "Sfumature di donna seconda edizione" che interesserà, Via Ventimiglia da Corso Caduti sul Lavoro a Via Richelmy, Via Giaglione, Via Cortemilia, Via Genova 91, Via Finalmarina, con relativa planimetria . Successivamente, con nota del 21 febbraio 2020 ns. prot. 935 sono pervenute le integrazioni richieste, al fine di dare applicazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 1 del Regolamento n. 366, inoltre l'Associazione ha aumentato a mq. 3700 la superficie commerciale necessaria per lo svolgimento

della manifestazione.(All. 1).

Con il presente provvedimento si intende approvare la proposta progettuale presentata dall' Associazione Nizza Millefonti in data 16 dicembre 2019 ns. prot. 9920, che prevede la partecipazione con attività di vendita su suolo pubblico non mercatale di 14 esercizi di commercio in sede fissa, 60 operatori commerciali su area pubblica e, oltre a 10 Associazioni e/o comitati ed enti senza scopo di lucro. Successivamente con nota del 21 febbraio 2020 ns. prot. 935 è pervenuta l'integrazione che prevede la partecipazione di n. 74 operatori commerciali.

L'iniziativa prevede l'adesione e la relativa apertura delle attività di commercio superiore al 50% degli esercizi in sede fissa presenti nell'area interessata alla manifestazione. Possono partecipare alla manifestazione gli O.P.I. e gli Hobbisti i quali non vengono contemplati nel numero degli operatori commerciali su area pubblica sopra menzionati art. 7 comma 5 del Regolamento n. 366.

La superficie totale di occupazione suolo pubblico richiesta è di mq. 6000 di cui mq. 3700 commerciali e di mq. 2300 non commerciali;l'orario di vendita su area pubblica sarà dalle ore 9,00 alle ore 20,00, con la chiusura al traffico veicolare che sarà dalle 6,00 alle 23,30.

In questo evento si darà risalto alle emozioni del periodo primaverile, che spaziano dal cibo alla moda allo spettacolo inteso come arte e cultura. Verrà allestita una mostra all'aperto dove gli autori avranno modo di raccontare il loro modo di vedere e intendere la donna, trascinando il visitatore in un viaggio di bellezza, vanità, forza, coraggio e punto di riferimento. Al fine d'illustrare al meglio questi argomenti verranno allestiti degli spazi rivolti alle associazioni onlus che avranno la possibilità di sensibilizzare le persone sulle tematiche di genere, in modo particolare sul tema della violenza sulle donne e all'associazione mamme come gruppo di sostegno, oltre a ciò alcune stiliste creeranno dei laboratori tessili all'aperto. Per illustrare il percorso emotivo che si intende suscitare sui visitatori saranno dislocati in più punti degli spazi dedicati alla danza e al teatro. Saranno presenti le bancarelle del consorzio degli ambulanti di Forte dei Marmi con prodotti artigianali di elevata qualità.

L'Associazione di Via con lo svolgimento della festa intende dare la possibilità di poter continuare a dare vita agli esercizi commerciali operanti nella zona.

Il soggetto promotore si impegna a svolgere la Festa di Via conformemente al Regolamento delle Feste di Via e a garantire che le attività collaterali previste siano coerenti, con la tematica della festa come proposta in progetto e alla deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2016 5005/016 del 15/11/16 e a tutta la normativa vigente in materia, anche in previsione di una eventuale domanda di autorizzazione a svolgere una seconda festa nel II semestre 2020.

L'Associazione di Via dovrà attenersi alle Linee Guida, parte integrante della determinazione dirigenziale della Divisione Commercio, Ufficio Manifestazioni Commerciali n. mecc. 2019 44579/016 del 14 ottobre 2019.

L'organizzatore della festa di via deve garantire obbligatoriamente l'adesione e la relativa apertura delle attività di almeno il 40% degli esercizi in sede fissa, presenti nell'area interessata alla manifestazione, così come previsto dall'art. 7, comma 1 del Regolamento n. 366. .

Per quando riguarda le attività di pubblico spettacolo, di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S., previste nell'ambito della festa, l'organizzatore deve munirsi di apposite licenze da richiedersi agli Uffici Centrali.

La Circoscrizione a sua volta provvederà a effettuare controlli come previsto dal vigente Regolamento n. 366 art. 13 comma 2.

Il Presidente dell'Associazione di Via "Nizza Millefonti" dovrà trasmettere allo sportello della Divisione Commercio e Attività Produttive e alla Circoscrizione 8 la modulistica in uso contenente le segnalazioni certificate di inizio attività tramite posta elettronica certificata entro dieci giorni antecedenti la data della festa. Gli organizzatori o soggetti facente parte dell'

Associazione, appositamente delegati, assicureranno la propria presenza per tutta la durata della manifestazione (art. 14 comma 1, Regolamento n. 366). Sarà cura degli organizzatori provvedere alla pulizia dell'area (art. 14 comma 3 Regolamento n. 366); le strutture degli operatori che partecipano alla festa, dovranno essere installate in modo congruo alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità, al fine di assicurare il passaggio in ogni momento di mezzi di soccorso e consentire l'agevole accesso ai passi carrai e alle porte delle abitazioni da parte dei residenti (art. 12, comma 2 Regolamento n. 366).

L'Associazione di Via deve garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni per il commercio su area pubblica, delle attestazioni di regolarità contributiva e fiscale (V.A.R.A.) e dovranno, in ogni caso, rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti; deve provvedere altresì a richiedere e ottenere tutte le concessioni, autorizzazioni o titoli comunque denominati necessari allo svolgimento delle attività previste quali: autorizzazioni di pubblica sicurezza per intrattenimenti o spettacoli, autorizzazioni per giostre, gonfiabili, autorizzazioni in deroga ai limiti di emissione sonora, autorizzazioni per somministrazioni temporanee, autorizzazioni per la vendita temporanea da parte di soggetti professionali, concessione suolo pubblico, ecc., così come previsto dall'art. 10 comma 1 e 2 del Regolamento n. 366.

Nello svolgimento della manifestazione dovranno essere rispettate le prescrizioni della "Direttiva Sicurezza Manifestazioni Pubbliche" di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 luglio 2018.

Il progetto e la relativa documentazione sono stati sottoposti a istruttoria dovuta ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti necessari per l'approvazione.

Gli operatori non professionali dovranno munirsi del tesserino di cui alla D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830, avente a oggetto art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 e s.m.i. "Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia" ed esporlo durante la giornata della manifestazione così come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale mecc. n. 2018 03656/016 con obbligo tra gli altri, di esporre il tesserino per l'intera durata della manifestazione.

La chiusura al traffico veicolare della suddetta manifestazione è subordinata all'emanazione di apposita ordinanza viabile della Divisione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità.

La Dirigente della Circoscrizione 8 rilascerà al Presidente dell' Associazione di Via la concessione di occupazione suolo pubblico relativa all'iniziativa oggetto del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 comma 6 del Regolamento delle Feste di Via e di quanto previsto dal Regolamento COSAP della Città di Torino.

Qualora venga accertato che l'occupazione del suolo pubblico relativo alla superficie commerciale, occupata dagli esercizi di commercio in sede fissa che espongono la propria merce fronte i propri esercizi commerciali, operatori commerciali su area pubblica, artigiani, produttori agricoli, operatori del proprio ingegno, espositori sia superiore a quella dichiarata dall'organizzatore all'atto della presentazione della domanda, si procederà così come previsto dal Regolamento Cosap della Città di Torino.

Per motivi eccezionali, in caso di maltempo o di altre cause ostative, la festa sopramenzionata qualora non potesse svolgersi nella data indicata, gli organizzatori potranno presentare alla Circoscrizione 8 richiesta scritta di rinvio della festa interessata, con preavviso funzionale a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti amministrativi previsti, secondo la normativa vigente. Qualora gli organizzatori presentino alla Circoscrizione una richiesta di rinvio della festa per i motivi sopra indicati, con data di rinvio inferiore a 30

giorni, l'accoglimento della medesima sarà subordinata all'emissione dell'ordinanza di sosta e chiusura al traffico veicolare da parte della Divisione Infrastrutture e Mobilità – Servizio Mobilità.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito in legge n. 219/2011 sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali. Si prende atto pertanto che gli esercizi commerciali potranno rimanere aperti nella domenica in cui si svolgeranno le feste senza necessità di particolari autorizzazioni.

Per l'iniziativa descritta nel presente provvedimento sarà concesso il patrocinio. La pubblicizzazione dell'iniziativa è a totale carico dell'Associazione proponente. Il materiale pubblicitario prodotto e distribuito in proprio dovrà essere preventivamente concordato e autorizzato dalla Circoscrizione e dovrà contenere esplicito riferimento alla Festa di Via e al logo della Circoscrizione 8.

Tenuto conto che l'Associazione non presenta pendenze amministrative né situazioni di morosità verso il Comune di Torino.

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 14 comma 1 del Regolamento n. 366, l'Associazione di Via" Nizza Millefonti", nella persona del suo Presidente è direttamente responsabile ai fini civili e penali verso terzi e aventi causa per qualsiasi danno in conseguenza dello svolgimento della festa.

Ai sensi dell'art. 11 comma 1 del Regolamento delle Feste di Via, la suddetta Associazione promotrice della festa di via dovrà presentare alla Circoscrizione 8 il conto consuntivo della festa di via entro 90 giorni dal suo svolgimento con dettagliata rendicontazione sia delle entrate realizzate che delle spese effettuate, allegando copia dei giustificativi sia delle entrate che delle spese.

Il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.

Si da atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi e/o imprevedibili la programmazione delle iniziative in oggetto potrà subire delle variazioni.

Il presente provvedimento è stato illustrato e discusso nel corso della I Commissione di Lavoro convocata in data 14 gennaio 2020.

Tutto ciò premesso

LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE

- Visto il testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i;
- visto lo Statuto della Città approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 7 febbraio 2011 (mecc. 2010 08431/002) esecutiva dal 6 aprile 2011 e s.m.i.;
- visto il Regolamento del Decentramento n. 374, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2015 02280/94 del 17 dicembre 2015 esecutiva dal 01/01/2016;
- visto il Regolamento delle Feste di Via n. 366 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 27/12/2014 n. mecc. 2013 05843/016;
- dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull' Ordinamento degli

Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e 61 del succitato Regolamento del Decentramento sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;
- viste le disposizioni legislative sopra richiamate.

PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

- di approvare ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento delle Feste di via n. 366 (n. mecc. 2013 05843/016), la realizzazione del progetto di via denominato "Sfumature di Donna seconda edizione" presentato dall'Associazione Commercianti di Via "Nizza Millefonti" nella persona del Presidente, sig.ra Carmela Stillavato, con sede in Torino Via Millefonti, 6 C.F. 97679870010 per la manifestazione programmata per il giorno 22 marzo 2020, che interesserà Via Ventimiglia nel tratto da Corso Caduti sul Lavoro a Via Richelmy, Via Giaglione, Via Cortemilia, Via Genova 91, Via Finalmarina.(All. 1);
- di dare atto che il Presidente dell'Associazione di Via "Nizza Millefonti", è direttamente responsabile ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento dell'attività per cui l'area sarà concessa, restando a loro esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Città, art. 14, comma 1 del Regolamento n. 366;
- di dare atto che l'Associazione di Via "Nizza Millefonti", quale promotrice della Festa di Via, si impegna a rispettare l'ordine di priorità così come previsto dall' art. 7 comma 4 del Regolamento Comunale n. 366;
- di dare atto che l'Associazione di Via "Nizza Millefonti", quale promotrice della Festa di Via, è consapevole di manlevare il Comune di Torino da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico inerente la festa e la sua realizzazione, che dichiara di garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni, e che si impegna nell'organizzazione, nello svolgimento della stessa e negli adempimenti successivi previsti conformemente al rispetto del Regolamento delle Feste di Via;
- di stabilire l'obbligo affinchè l'Associazione di Via garantisca che le attività collaterali previste siano coerenti, quantitativamente e qualitativamente, con la tematica della Festa di Via come proposta in progetto;
- di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate alla festa programmata nella data del 22 marzo 2020 in Via Ventimiglia nel tratto da Corso Caduti sul Lavoro a Via Richelmy, Via Giaglione, Via Cortemilia, Via Genova 91, Via Finalmarina possono rimanere aperti, in ottemperanza al D.L. n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito nella Legge n. 219/2011, con cui sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali, senza necessità di particolari autorizzazioni:
- di stabilire che come disposto dall'art. 5 comma 6 del vigente Regolamento 366, il rinvio della data di svolgimento della manifestazione sarà consentito solamente per motivi

- eccezionali e verrà eventualmente assunto con atto della Giunta Circoscrizionale. L'eventuale domanda dovrà pervenire alla Circoscrizione 8 con un preavviso funzionale atto a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti amministrativi previsti, secondo la norma vigente, in occasione delle Feste di Via;
- di prendere atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del citato Regolamento, la Circoscrizione ha comunicato alla Divisione Commercio e Attività Produttive l'11/12/2019, con prot. n. 9862 la programmazione delle Feste di Via riferita al primo semestre dell'anno 2020 inserendovi la proposta in oggetto; la calendarizzazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 4 dicembre 2019 mecc. 2019 05801/091, e con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 14/01/2020 n. mecc. 2020 00050/016.
- l'associazione ha successivamente chiesto di spostare la festa dall'8 al 22 Marzo, la giunta ne ha preso atto in data 16 Dicembre 2019;
- di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico che sarà subordinata all'emanazione di apposita ordinanza viabile della Divisione Infrastrutture e Mobilità Servizio Mobilità.

Di stabilire che:

- il Presidente dell' Associazione di Via, soggetti organizzatori, individuati nei dettagli della premessa, dovranno dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all'attività di vendita, dovranno trasmettere al competente ufficio dell'Area Commercio ed Attività Produttive, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi, o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci, nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010;
- il soggetto organizzatore, individuato nei dettagli della premessa, per quanto attiene all'attività di vendita da parte di operatori non professionali, dovrà provvedere agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica" della L.R. 28/1999, come modificata dalla L.R. n. 16 del 31 ottobre 2017 Provvedimenti di Attuazione;
- l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- l'organizzatore dovrà provvedere alla pulizia dell'area (art. 14. comma 3, Regolamento n. 366) e a che le strutture degli operatori che partecipano alla iniziativa siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, l'organizzatore dovrà essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita;
- l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovranno comunque garantire la presenza di vie di emergenza (art. 12, comma 3, Regolamento n. 366);

- l'allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente allo schizzo planimetrico allegato alla presente deliberazione;

l'eventuale presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. n. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;

l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni: rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; alla presentazione, da parte degli interessati, di apposite domande, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.; all'assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo; all'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'articolo 9 del R.D. citato; alla loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico; al rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'articolo 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie;

nello svolgimento della manifestazione dovranno essere rispettate le prescrizioni della "Direttiva Sicurezza Manifestazioni Pubbliche" di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 del 18 luglio 2018;

- di dare atto che la Circoscrizione provvederà a effettuare controlli come previsto dal vigente Regolamento n. 366 art. 13 comma 2;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa alla Divisione Commercio, Attività Produttive, Polizia Municipale, Politiche della Sicurezza e Protezione Civile per gli atti di rispettiva competenza;
- di dare atto che all'iniziativa descritta nel presente provvedimento sarà concesso il patrocinio della Circoscrizione 8;
- di stabilire che la pubblicizzazione della iniziativa è a totale carico dell'Associazione proponente, che il materiale pubblicitario prodotto sarà distribuito in proprio e dovrà

contenere espliciti riferimenti alla Festa di Via e alla Circoscrizione;

- di dare atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi imprevedibili la programmazione dell'iniziativa in oggetto potrà subire delle variazioni;
- di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (All. 2);
- di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città:
- di dichiarare, attesa l'urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Consiglio della Circoscrizione 8 con votazione palese per alzata di mano il cui esito risulta come segue:

Al momento della votazione non è presente in aula il Consigliere Loi Carta. Non partecipa alla votazione la Consigliera Germano.

Presenti 20 Votanti 20 Voti favorevoli 20

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si richiamano:

- Di approvare ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento delle Feste di via n. 366 (n. mecc. 2013 05843/016), la realizzazione del progetto di via denominato "Sfumature di Donna seconda edizione" presentato dall'Associazione Commercianti di Via "Nizza Millefonti" nella persona del Presidente, sig.ra Carmela Stillavato, con sede in Torino Via Millefonti, 6 C.F. 97679870010 per la manifestazione programmata per il giorno 22 marzo 2020, che interesserà Via Ventimiglia nel tratto da Corso Caduti sul Lavoro a Via Richelmy, Via Giaglione, Via Cortemilia, Via Genova 91, Via Finalmarina.(All. 1);
- di dare atto che il Presidente dell'Associazione di Via "Nizza Millefonti", è direttamente responsabile ai fini civili e penali verso i terzi e aventi causa per qualsiasi danno che possa derivare a persone e cose in conseguenza dello svolgimento dell'attività per cui l'area sarà concessa, restando a loro esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della Città, art. 14, comma 1 del Regolamento n. 366;
- di dare atto che l'Associazione di Via "Nizza Millefonti", quale promotrice della Festa di Via, si impegna a rispettare l'ordine di priorità così come previsto dall' art. 7 comma 4 del Regolamento Comunale n. 366;
- di dare atto che l'Associazione di Via "Nizza Millefonti", quale promotrice della Festa di Via, è consapevole di manlevare il Comune di Torino da ogni responsabilità in relazione a qualsiasi aspetto giuridico inerente la festa e la sua realizzazione, che dichiara di garantire che tutti i soggetti presenti siano in possesso delle necessarie e specifiche autorizzazioni, e che si

- impegna nell'organizzazione, nello svolgimento della stessa e negli adempimenti successivi previsti conformemente al rispetto del Regolamento delle Feste di Via;
- di stabilire l'obbligo affinchè l'Associazione di Via garantisca che le attività collaterali previste siano coerenti, quantitativamente e qualitativamente, con la tematica della Festa di Via come proposta in progetto;
- di prendere atto che gli esercizi commerciali ubicati nelle vie interessate alla festa programmata nella data del 22 marzo 2020 in Via Ventimiglia nel tratto da Corso Caduti sul Lavoro a Via Richelmy, Via Giaglione, Via Cortemilia, Via Genova 91, Via Finalmarina possono rimanere aperti, in ottemperanza al D.L. n. 201/2011 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" convertito nella Legge n. 219/2011, con cui sono state abolite le limitazioni precedentemente in vigore nei confronti delle attività commerciali, relativamente al rispetto degli orari di apertura e chiusura, all'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché a quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio, oltre a consentire la libera apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti e limiti territoriali, senza necessità di particolari autorizzazioni;
- di stabilire che come disposto dall'art. 5 comma 6 del vigente Regolamento 366, il rinvio della data di svolgimento della manifestazione sarà consentito solamente per motivi eccezionali e verrà eventualmente assunto con atto della Giunta Circoscrizionale. L'eventuale domanda dovrà pervenire alla Circoscrizione 8 con un preavviso funzionale atto a consentire agli uffici competenti di espletare gli adempimenti amministrativi previsti, secondo la norma vigente, in occasione delle Feste di Via;
- di prendere atto che, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del citato Regolamento, la Circoscrizione ha comunicato alla Divisione Commercio e Attività Produttive l'11/12/2019, con prot. n. 9862 la programmazione delle Feste di Via riferita al primo semestre dell'anno 2020 inserendovi la proposta in oggetto; la calendarizzazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale del 4 dicembre 2019 mecc. 2019 05801/091, e con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 14/01/2020 n. mecc. 2020 00050/016.
- l'associazione ha successivamente chiesto di spostare la festa dall'8 al 22 Marzo, la giunta ne ha preso atto in data 16 Dicembre 2019;
- di demandare a successivi provvedimenti dirigenziali il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico che sarà subordinata all'emanazione di apposita ordinanza viabile della Divisione Infrastrutture e Mobilità Servizio Mobilità.

Di stabilire che:

- il Presidente dell' Associazione di Via, soggetti organizzatori, individuati nei dettagli della premessa, dovranno dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all'attività di vendita, dovranno trasmettere al competente ufficio dell'Area Commercio ed Attività Produttive, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi, o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci, nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010;
- il soggetto organizzatore, individuato nei dettagli della premessa, per quanto attiene

all'attività di vendita da parte di operatori non professionali, dovrà provvedere agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica" della L.R. 28/1999, come modificata dalla L.R. n. 16 del 31 ottobre 2017 – Provvedimenti di Attuazione;

- l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
- l'organizzatore dovrà provvedere alla pulizia dell'area (art. 14. comma 3, Regolamento n. 366) e a che le strutture degli operatori che partecipano alla iniziativa siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, l'organizzatore dovrà essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita;
- l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovranno comunque garantire la presenza di vie di emergenza (art. 12, comma 3, Regolamento n. 366);
- l'allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente allo schizzo planimetrico allegato alla presente deliberazione;

l'eventuale presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. n. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;

l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni: rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5), del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616; alla presentazione, da parte degli interessati, di apposite domande, includente dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.; all'assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo al

rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo; all'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'articolo 9 del R.D. citato; alla loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico; al rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'articolo 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie;

nello svolgimento della manifestazione dovranno essere rispettate le prescrizioni della "Direttiva Sicurezza Manifestazioni Pubbliche" di cui alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 11001/1/110 del 18 luglio 2018;

- di dare atto che la Circoscrizione provvederà a effettuare controlli come previsto dal vigente Regolamento n. 366 art. 13 comma 2;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa alla Divisione Commercio, Attività Produttive, Polizia Municipale, Politiche della Sicurezza e Protezione Civile per gli atti di rispettiva competenza;
- di dare atto che all'iniziativa descritta nel presente provvedimento sarà concesso il patrocinio della Circoscrizione 8;
- di stabilire che la pubblicizzazione della iniziativa è a totale carico dell'Associazione proponente, che il materiale pubblicitario prodotto sarà distribuito in proprio e dovrà contenere espliciti riferimenti alla Festa di Via e alla Circoscrizione;
- di dare atto che qualora subentrassero necessità cittadine o si verificassero eventi ostativi imprevedibili la programmazione dell'iniziativa in oggetto potrà subire delle variazioni;
- di dare atto che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico (All. 2);
- di dare atto che è stata acquisita apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) Legge 190/2012;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di utenza a carico della Città.

Il Consiglio della Circoscrizione 8, attesa l'urgenza, con votazione palese per alzata di mano il cui esito risulta come segue:

Al momento della votazione non è presente in aula il Consigliere Loi Carta. Non partecipa alla votazione la Consigliera Germano.

Presenti 20 Votanti 20 Voti favorevoli 20

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.